

ALLEGATO F

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

parte B)
servizio di fognatura,
collettamento e depurazione delle
acque reflue urbane

Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART 1	Ambito ed efficacia del Regolamento	6
ART 2	Oggetto del Regolamento	6
ART 3	Finalità del Regolamento.....	6
ART 4	Definizioni	7
ART 5	Competenze dell'Ente di governo dell'ambito	9
ART 6	Competenze del Comune	10
ART 7	Competenze del Gestore	10
ART 8	Competenze del Titolare dell'Allacciamento	11
ART 9	Competenze del Titolare dello Scarico	11
ART 10	Competenze dell'Utente.....	12
ART 11	Competenze della Provincia	12
ART 12	Competenze dell'ARPA.....	13
ART 13	Normative di riferimento	13
ART 14	Interruzione del Servizio	13
TITOLO II	DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	14
ART 15	Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale... 14	
ART 16	Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale ... 14	
ART 17	Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione	14
ART 18	Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione	15
ART 19	Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione	15
ART 20	Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione	16
ART 20 BIS-	Obbligo di richiesta di parere per edificazioni che comportino un mutamento dei carichi fognari o delle reti di fognatura realizzate mediante altri titoli edilizi	16
TITOLO III	DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA	18
ART 21	Tipologie delle reti.....	18
ART 22	Caratteristiche delle condotte delle reti	18
ART 23	Criteri per la progettazione	18
ART 24	Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento	19
ART 25	Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca.....	20
ART 26	Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio	20
ART 27	Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.....	21
ART 28	Criteri per la realizzazione delle reti	21
ART 29	Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti	22
ART 30	Sopralluogo tecnico.....	22
ART 31	Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico	22

ART 32	Verifica delle reti.....	22
TITOLO IV	DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA	24
ART 33	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura	24
ART 34	Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura.....	25
ART 35	Modalità di allacciamento	25
ART 36	Richiesta di Permesso di Allacciamento e Preventivo Lavori.....	26
ART 37	Diniego del Permesso di Allacciamento.....	27
ART 38	Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento	27
ART 39	Realizzazione delle opere di Allacciamento.....	27
ART 40	Verifica delle opere di Allacciamento.....	28
ART 41	Validità del Permesso di Allacciamento.....	28
ART 42	Cambio Titolarità del Permesso di Allacciamento	29
ART 43	Modifiche alla Rete di Fognatura Privata	29
ART 44	Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura e conseguenti adeguamenti reti private	29
ART 45	Disattivazione degli Allacciamenti esistenti.....	30
TITOLO V	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	31
CAPO I	CRITERI GENERALI.....	31
ART 46	Scarichi ammessi	31
ART 47	Tipologie di richieste concernenti l'Autorizzazione allo Scarico	31
ART 48	Procedura per l'Assimilazione di acque reflue alle domestiche	33
ART 49	Procedura per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.....	33
ART 50	Contenuti obbligatori del parere del Gestore	34
ART 51	Immissioni vietate	35
ART 52	Sversamenti accidentali	36
ART 53	Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura.....	36
ART 54	Vasche volano e regimazione degli scarichi.....	37
ART 55	Oneri di istruttoria	37
ART 56	Attivazione degli scarichi.....	37
CAPO II	CONTROLLO DEGLI SCARICHI.....	38
ART 57	Criteri generali	38
ART 58	Programma di controllo dell'Ufficio d'Ambito	38
ART 59	Controlli del Gestore	39
ART 60	Obblighi del Titolare dello scarico	40
ART 61	Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose	40
CAPO III	ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	41
ART 62	Classificazione.....	41
ART 63	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura	41
ART 64	Attivazione degli scarichi.....	41
CAPO IV	ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	41
ART 65	Classificazione.....	41
ART 66	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura	44
ART 67	Attivazione degli scarichi.....	44
ART 68	Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche	44
ART 69	Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche	44
ART 70	Procedura per l'istruttoria	44
ART 71	Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione	44
ART 72	Validità della Comunicazione/Dichiarazione di Assimilazione	45
CAPO V	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	45

ART 73	Classificazione.....	45
ART 74	Attivazione degli scarichi.....	45
ART 75	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	45
ART 76	Richiesta di Autorizzazione.....	45
ART 77	Procedura per l'istruttoria	46
ART 78	Rilascio del provvedimento/parere dell'Ufficio d'ambito	46
ART 79	Validità dell'Autorizzazione allo Scarico	47
ART 80	Revoca dell'Autorizzazione	47
ART 81	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	47
ART 82	Impianti di pretrattamento	47
ART 83	Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento.....	48
CAPO VI	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE	48
ART 84	Classificazione.....	48
ART 85	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura	49
ART 86	Attivazione degli scarichi.....	50
ART 87	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	50
ART 88	Richiesta di Autorizzazione	50
ART 89	Procedura per l'istruttoria	50
ART 90	Rilascio del parere dell'Ufficio d'ambito	50
ART 91	Validità dell'Autorizzazione allo scarico	51
ART 92	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	51
ART 93	Impianti di pretrattamento	51
ART 94	Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne	51
ART 95	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento	52
ART 96	Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante	52
ART 97	Campionamenti e accertamenti.....	52
TITOLO VI	DISCIPLINA TARIFFARIA	53
ART 98	Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto.....	53
ART 99	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome	53
ART 100	Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto	54
ART 101	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica.....	54
ART 102	Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale	54
TITOLO VII	SISTEMA SANZIONATORIO	56
Capo I	Riferimenti normativi e tipologie di illecito	56
ART 103	Aspetti generali e norme di riferimento	56
ART 104	Illeciti amministrativi.....	56
ART 105	Illeciti penali. Rinvio	56
Capo II	Il procedimento sanzionatorio amministrativo	56
ART 106	Accertamento dell'illecito amministrativo	56
ART 107	Fase istruttoria.....	57
ART 108	Provvedimento finale	57
Capo III	Le sanzioni amministrative.....	57
ART 109	Le sanzioni amministrative	57
ART 110	Criteri di determinazione delle sanzioni	58
ART 111	Circostanze aggravanti e attenuanti.....	59
ART 112	Responsabilità per interruzioni del servizio e reflui.....	59

ART 113	Responsabilità e risarcimento per danni.....	59
ART 114	Disposizioni finali e transitorie	59

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nelle reti di fognatura nera o mista e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco (di seguito ATO), di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..

ART 2 Oggetto del Regolamento

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione negli impianti del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della Provincia di Lecco.

A tal fine sono qui disciplinate:

- a) le norme tecniche e le prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- b) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle
- c) acque reflue di origine industriale immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- d) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque derivanti da interventi di bonifica ambientale immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- e) le norme tecniche e le prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche immesse nelle reti fognarie nere o miste;
- f) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- g) le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico;
- h) le competenze in materia di controllo e sorveglianza degli scarichi.

ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi recapitanti nella rete fognaria dell'ATO, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del Servizio Idrico Integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

- c) promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

ART 4 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti:
 - a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
 - b) Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" s.m.i.;
 - c) Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" s.m.i.;
 - d) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26" s.m.i..
2. Valgono altresì le seguenti definizioni:
 - a) Allacciamento: condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
 - b) Cameretta o Pozzetto di Ispezione: manufatto predisposto per il controllo, di ogni singola tipologia di rete;
 - c) Data di invio:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - d) Data di ricevimento:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di scarico da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del ricevente;

- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- e) Fognatura: insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- f) Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento;
- g) Insedamenti, installazioni o edifici isolati, nel seguito indicati come insediamenti isolati: costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, che scaricano acque reflue domestiche o assimilate;
- h) Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- i) Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- j) Misuratore: dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SI inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura;
- k) Pozzetto di Campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura;
- l) Pubblica Fognatura: Reti di Collettamento e/o di Fognatura nera o mista, realizzate in aree pubbliche o asservite (aree in cui è formalizzata una servitù);
- m) Punto di Scarico della Fognatura: punto in cui il sistema di raccolta reflui dell'utente finale si collega alla rete fognaria pubblica. Il punto di scarico della fognatura è contraddistinto da un Pozzetto di Ispezione (pozzetto dotato di sifone tipo Firenze o pozzetto di calma) o, in assenza di questo, da una cameretta o innesto dello scarico privato sulla pubblica fognatura;
- n) Rete di Fognatura Privata: sistema di condotte, indipendenti in funzione della tipologia di acque convogliate (reflue domestiche, assimilate alle domestiche, bianche o meteoriche, industriali, di prima pioggia e di lavaggio, di raffreddamento), comprensivo dei Pozzetti di Campionamento e della Cameretta o Pozzetto di Ispezione, realizzato in aree private, predisposte per il convogliamento delle acque reflue nella Pubblica Fognatura;

- o) Rete di Fognatura Bianca: sistema di condotte per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree pubbliche e se derogate da aree private;
- p) Rete di Fognatura Mista: sistema di condotte che raccoglie le acque reflue urbane;
- q) Rete di Fognatura Nera: sistema di condotte per la raccolta delle acque reflue urbane, ad esclusione delle acque meteoriche non contaminate;
- r) Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
- s) Titolare dell'Allacciamento: soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura;
- t) Titolare dello Scarico: il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico;
- u) Utente (finale): la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- v) Voltura: richiesta di permesso o autorizzazione, con contestuale variazione nella titolarità dell'allacciamento o dello scarico o dei dati identificativi, di un punto di scarico attivo.

ART 5 Competenze dell'Ente di governo dell'ambito

1. La Provincia, direttamente o tramite il proprio Ufficio d'ambito, svolge le funzioni assegnate dalle norme ed in particolare:
 - a) predispone il Piano d'Ambito ex art. 149 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - b) affida la gestione del S.I.I.;
 - c) determina le tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dovuti dagli utenti secondo la metodologia di tempo in tempo vigente;
 - d) identifica gli Agglomerati e le Zone Servite da Pubblica Fognatura;
 - e) approva, su proposta del Gestore, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
 - f) interviene quale soggetto competente nei procedimenti di autorizzazione agli scarichi nella rete fognaria, acquisito il parere del Gestore;
 - g) rilascia la Dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
 - h) definisce e attua il programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - i) adotta/propone all'Autorità competente provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;

- j) adotta provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
- k) effettua verifiche e sopralluoghi;
- l) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini.

ART 6 Competenze del Comune

1. Il Comune svolge le seguenti funzioni:
 - a) acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture fognarie realizzate mediante convenzione in attuazione dei piani di governo del territorio o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 - b) mantiene la gestione della rete di Pubblica Fognatura Bianca;
 - c) approva i progetti di bonifica ambientale;

ART 7 Competenze del Gestore

1. Il Gestore è il soggetto individuato dall'Ente di governo dell'ambito, cui spettano tutte le attività del S.I.I..
2. Al Gestore competono le attività elencate nella Convenzione di Gestione, ed in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
 - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
 - b) il rilascio del permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Pubblica Fognatura, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate o la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
 - d) la fatturazione del servizio (lettura del misuratore, emissione fattura, recupero crediti);
 - e) il servizio di call center e pronto intervento;
 - f) il controllo, di natura tecnica, della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature;
 - g) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
 - h) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di scarico, escluso, alla rete di Pubblica Fognatura. Nel caso in cui il punto di scarico si trovi in proprietà privata, la competenza del gestore si limita al tratto di rete su sedime pubblico;
3. Il Gestore, per quanto riguarda il rapporto con l'Ente di governo dell'ambito, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) realizza gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
 - b) propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi in Pubblica Fognatura e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'Ente di governo dell'ambito;

- c) esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in Pubblica Fognatura.
4. Al Gestore compete inoltre la seguente attività:
- a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Pubblica Fognatura;
 - b) il parere in caso di ampliamento delle reti e delle infrastrutture realizzate da parte di privati;
 - c) la nomina del collaudatore delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione, e la comunicazione dell'esito al Comune
 - d) la comunicazione al titolare dello scarico dell'obbligo di allacciamento, nel caso in cui la fognatura arriva al confine della proprietà privata da allacciare oppure al limite della via privata sulla quale è presente la proprietà privata da allacciare.

ART 8 Competenze del Titolare dell'Allacciamento

1. Il Titolare dell'Allacciamento è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.
2. Al Titolare dell'Allacciamento compete in particolare:
 - a) la progettazione e realizzazione della Rete di Fognatura Privata fino al Punto di Scarico della Fognatura coerentemente con:
 - le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
 - le norme previste dal Regolamento;
 - le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento;
 - b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di allacciamento dal fabbricato fino al Punto di Scarico compreso;
 - d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l'accessibilità delle camerette di ispezione e del Punto di Scarico;
 - e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata di propria competenza.

ART 9 Competenze del Titolare dello Scarico

1. Il Titolare dello Scarico può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento ed è il soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico finale, cui compete:
 - a) la presentazione della domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria;

- b) per scarichi esistenti (ai sensi del R.R. 6/2019) di acque reflue domestiche e assimilate: la demolizione o la rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie e la realizzazione delle opere di allacciamento alle nuove reti fognarie **entro un anno** da apposita comunicazione effettuata dal Gestore;
 - c) per nuovi scarichi (ai sensi del RR6/2019) di acque reflue domestiche e assimilate situati all'interno di agglomerati: la realizzazione delle opere di allacciamento alle reti fognarie **a partire dalla data di attivazione dello scarico**;
 - d) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente Regolamento;
 - e) l'obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
2. Il Titolare dello scarico può essere:
- a) Persona fisica se privato;
 - b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese etc, nella persona del legale rappresentante.
3. Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell'Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell'Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.

ART 10 Competenze dell'Utente

1. L'Utente è il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento e/o dello Scarico, ed essere direttamente od indirettamente, nel caso di proprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.
2. All'Utente compete in particolare:
- a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
 - b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi degli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs 152/2006.

ART 11 Competenze della Provincia

1. Alla Provincia compete:
- a) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale o dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;

- c) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
- d) la verifica dell'idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.

ART 12 Competenze dell'ARPA

- 1. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è il soggetto che collabora con l'Ente di governo dell'ambito per la definizione del programma di controllo degli scarichi di cui all'ART 58.
- 2. Ai sensi dell'allegato G del R.R. 6/19, ARPA ha il compito di effettuare controlli sugli scarichi in fognatura di acque reflue industriali provenienti da impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

ART 13 Normative di riferimento

- 1. La Provincia, l'Ente di governo d'ambito, il Gestore delle reti e impianti di fognatura e depurazione e i Comuni ognuno nell'ambito delle proprie competenze, recepiscono le normative in materia di Tutela Ambientale ed in particolare i D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 - n. 4 e R.R. 29 marzo 2019 n. 6, R.R. 7/2017 "invarianza idraulica" e le disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Regione.
- 2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

ART 14 Interruzione del Servizio

- 1. Il Gestore potrà, previo parere dell'Ufficio d'ambito, limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella Pubblica Fognatura, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle reti o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per limitare i problemi di carattere igienico-sanitario.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART 15 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, deve essere acquisito il parere dell'Ufficio d'ambito confinante, titolare delle infrastrutture riceventi, attraverso l'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito.
3. Ai sensi dell'art. 7 c. 5 del R.R. 7/2017, indipendentemente dall'ubicazione territoriale, tutte le aree inserite nei PGT come piani attuativi sono assoggettate ai limiti e alle procedure indicati per le aree A (Alta criticità) del medesimo regolamento.

ART 16 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 11 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 17 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione, deve essere presentata al gestore e, per conoscenza, all'Ufficio d'ambito, la richiesta di parere per l'ampliamento della rete fognaria. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, sarà cura del gestore comunicare la richiesta al gestore delle infrastrutture riceventi.
2. La richiesta di parere deve comprendere i seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad essa interconnessi;

- b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
- c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondaria) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
- d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
- e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
- f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell'eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;
- g) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

ART 18 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Il Gestore rilascia il proprio parere al soggetto attuatore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore, ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 19 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete, o di nuovi impianti, mediante Convenzione o a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è di norma eseguita dal Gestore. È fatto salvo il diritto del soggetto proponente di richiedere la realizzazione delle opere a cura di imprese di propria fiducia, nel qual caso saranno posti a carico del soggetto proponente i costi legati alle attività obbligatorie di supervisione e sorveglianza dei lavori che saranno poste in essere dal Gestore.

2. L'esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo pec, comunica al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Direttore Lavori;
 - e) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - f) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
3. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax; contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.

ART 20 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato o mediante altri titoli edilizi con scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Al termine dei lavori l'esecutore è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo delle opere assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
 - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera (as built), in formato elettronico;
 - b) l'ulteriore documentazione prevista nel parere di cui all'art. 18, comma 1.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito ed al Comune, nonché all'eventuale gestore extra ambito l'esito dello stesso.

ART 20 BIS- Obbligo di richiesta di parere per edificazioni che comportino un mutamento dei carichi fognari o delle reti di fognatura realizzate mediante altri titoli edilizi

1. In fase di istruttoria delle richieste di rilascio del titolo edilizio presentate al Comune, lo stesso anche mediante il soggetto richiedente, deve acquisire il preventivo parere da parte del gestore del servizio idrico, in tutti i casi in cui le opere previste comportino: un mutamento dei carichi fognari o delle reti di fognatura private (es. nuove edificazioni, realizzazione di nuovi servizi igienici, predisposizione allacci aggiuntivi per nuovi servizi igienici).
2. Nel caso in cui il gestore verifichi l'assenza della rete fognaria sulla strada pubblica:
 - in caso di insediamenti esistenti l'eventuale obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura è disciplinato dall'art. 33;
 - in caso di nuovi insediamenti l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, mediante scarico a gravità o in pressione, è previsto nei seguenti casi:
 - a) tratto di rete di fognatura con funzionamento a gravità:

- dove il punto di scarico si trovi a una distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura, inferiore o uguale a 50 ml, misurata lungo il piano del terreno/stradale, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie, con oneri a carico del titolare dello scarico, che potrà richiedere al Comune lo scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, in tal caso si applicano anche i precedenti art. n. 19 e n. 20.
 - La distanza può aumentare in funzione del numero di unità abitative da allacciare in ragione di 35 m per ogni unità abitativa in più.
- b) tratto di rete di fognatura con funzionamento in pressione:
- dove il punto di scarico si trovi a una distanza uguale/minore di 15 ml dalla rete di pubblica fognatura, misurata lungo il piano del terreno/stradale, tramite stazione di sollevamento privata, con oneri a carico del titolare dello scarico.
 - Ove la distanza del punto di scarico dalla rete di pubblica fognatura sia superiore ai 15 ml, l'Ufficio d'Ambito potrà valutare l'applicabilità dell'art. 5, comma 10 del RR 6/2019.
3. Il gestore del servizio idrico informerà l'Ufficio d'Ambito per l'eventuale necessità di ripermimetrazione dell'agglomerato.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA

ART 21 Tipologie delle reti

1. Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque meteoriche non contaminate;
 - d) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) acque reflue industriali;
 - f) acque reflue di raffreddamento.

ART 22 Caratteristiche delle condotte delle reti

1. Le tubazioni da impiegare per la costruzione delle reti devono avere le superfici interne lisce, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami, e devono essere realizzate preferibilmente in PVC, PEAD, Grès, Ghisa sferoidale o Acciaio Inox e/o Bitumato.
2. Sono vietati i tubi in cemento senza rivestimento interno.

ART 23 Criteri per la progettazione

1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.
2. Ogni tipologia di rete di cui all'ART 21 deve essere dotata di Camerette o Pozzetti di Ispezione e, tranne che per le reti di cui alle lettere a) e talora anche b), di un Pozzetto di Campionamento.
3. Le Camerette e i Pozzetti devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità. In particolare, i pozzetti di campionamento dovranno essere realizzati in modo tale che il fondo tubo in ingresso sia di norma ad un'altezza minima di 50 centimetri dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo.
4. Il Punto di Scarico dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
5. Le Reti di Fognatura Privata devono confluire nel Punto di Scarico della Fognatura che è unico per ogni insediamento.
6. La realizzazione di più Punti di Scarico per l'allacciamento delle Reti di Fognatura Privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. Le Reti di Fognatura Privata devono:
 - a) seguire un tracciato rettilineo e se ubicati su strade e piazzali devono essere disposte ai bordi dell'asse stradale;

- b) essere posizionate evitando sovrapposizioni con le altre reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e preferibilmente affiancate;
 - c) essere dotate di camerette di ispezione, conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore, ad ogni cambio di direzione e/o ad ogni innesto di condotti diversi e/o almeno ogni 50 m.;
 - d) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quantitativa degli scarichi di Acque Meteoriche contaminate e autorizzate nelle reti di Pubblica Fognatura al valore massimo di 20 litri/secondo per ettaro, o al valore individuato dal Gestore al fine di preservare la corretta funzionalità della Pubblica Fognatura, fatti salvi i limiti più restrittivi per gli interventi soggetti alle disposizioni di cui al R. R. 7/2017;
 - e) essere dotate, qualora necessario, di vasche di raccolta delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante, provviste di un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto;
 - f) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 54 , di vasche volano per la regimazione quali-quantitativa degli scarichi;
 - g) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 61 , di auto campionatori secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - h) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 47 , di sistemi di misura di portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - i) avere cambi di direzione non superiori a 45°;
 - j) essere opportunamente dimensionate;
 - k) avere una pendenza adeguata al deflusso delle acque reflue immesse;
 - l) consentire l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità;
 - m) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
8. Le Reti di Fognatura Privata non possono avere tubazioni che si immettono in altre con diametro di dimensioni minori.
9. In caso di allacciamento alla Pubblica Fognatura di Reti di Fognatura Privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
10. La progettazione di Reti di Fognatura Privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.
11. Ai sensi dell'art. 7 c. 5 del R.R. 7/2017, indipendentemente dall'ubicazione territoriale, tutte le aree inserite nei PGT come ambiti di trasformazione o anche come piani attuativi (cfr. art. 15) previsti nel piano delle regole sono assoggettate ai limiti indicati per le aree A (Alta criticità) del medesimo regolamento.

ART 24 Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento

1. Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla Pubblica Fognatura le Reti di Fognatura Privata attraverso una condotta a gravità, deve

essere realizzato un impianto di sollevamento secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

2. Le Reti di Fognatura Privata, in aggiunta ai criteri del precedente ART 23 , devono quindi prevedere:
 - a) un'idonea vasca d'accumulo;
 - b) adeguati sistemi di pompaggio;
 - c) una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti prevedendo l'interposizione di valvole di non ritorno;
 - d) un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento delle pompe;
 - e) un idoneo pozzetto di ispezione (pozzetto di calma) coincidente in questo caso con il Punto di Scarico Fognatura, che consenta l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità. In caso di impossibilità di realizzare il pozzetto di ispezione su area privata, lo stesso può essere realizzato su suolo pubblico previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART 25 Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca

1. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere recuperate per usi compatibili.
2. Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale.
3. In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito ai precedenti commi 1. e 2., le acque meteoriche possono essere recapitate in Pubblica Fognatura, previo ottenimento del Permesso di Allacciamento.
4. Qualora l'insediamento risulti in zona servita da Pubblica Fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque bianche.
5. In caso di allacciamento alle reti di Pubblica Fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, come previsto all'ART 23 comma 7 lettera d).
6. I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico devono essere realizzati nel rispetto dei Regolamenti Edilizi Comunali.
7. Gli interventi soggetti alle disposizioni del R.R. 7/17 seguono le indicazioni dettate dall'art. 5 del medesimo regolamento.

ART 26 Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio

1. Le Acque di prima Pioggia e di Lavaggio suscettibili di essere contaminate, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/2006, devono essere raccolte

separatamente e recapitate nella Rete di Fognatura Nera o Mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente Regolamento.

2. La separazione ed il trattamento delle acque di prima Pioggia e di Lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal Gestore.
3. Le reti delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio possono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 27 Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile

1. Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile le Reti di Fognatura Privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell'Ufficio d'ambito. In particolare, le Reti devono:
 - a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - b) essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
2. Al fine di garantire una migliore tenuta potrà essere realizzato un cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto; gli eventuali pozzetti di ispezione dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta e facilitare le manutenzioni.
3. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
4. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - a) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - b) è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

ART 28 Criteri per la realizzazione delle reti

1. Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente (Reti di Fognatura Privata di Tipo Separato) e nel rispetto del progetto approvato dal Gestore.
2. Le posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
3. Le condotte delle Reti di Fognatura Privata devono essere posate in modo che:

- a) siano opportunamente protette contro i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno;
- b) sia garantita una regolare livelletta;
- c) i giunti di chiusura siano a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza, e senza rilascio di esalazioni o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti;
- d) i cambi di direzione e le diramazioni siano realizzati con pezzi speciali;
- e) siano rispettati i criteri e le regole di buona tecnica;
- f) i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengano con pezzi speciali o in cameretta.

ART 29 Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti

1. Il Titolare del Permesso di Allacciamento comunica a mezzo e-mail certificata al Gestore almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di Fognatura Privata, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) nominativo del Direttore Lavori;
 - d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite e-mail certificata, entro le 24 ore successive.

ART 30 Sopralluogo tecnico

1. Durante l'esecuzione delle opere, il Gestore può eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla Pubblica Fognatura approvato.
2. Qualora siano accertate irregolarità, il Gestore adotta i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso.

ART 31 Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico

1. Le Reti di Fognatura Privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.

ART 32 Verifica delle reti

1. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle Reti di Fognatura Privata.

2. A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall'Ufficio d'ambito e dal Gestore devono essere assicurati l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
3. Il Titolare dell'Allacciamento è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con anticipo di 15 giorni, salvo casi di assoluta urgenza.
4. La conformità delle Reti di Fognatura Privata è verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell'autorizzazione allo scarico.
5. Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l'Ufficio d'Ambito ne richiederà l'adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all'applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART 33 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. L'Ente di governo dell'ambito individua gli agglomerati e le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.
2. L'Ente di governo dell'ambito individua altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del Regolamento Regionale n. 6/2019, le aree o anche le singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al comma 1, motivando sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche. L'individuazione di tali aree è accompagnata dall'indicazione delle soluzioni, alternative allo scarico in rete fognaria, che garantiscono comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei recettori.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2019, negli agglomerati, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse, fatti salvi i casi di cui al precedente comma e i casi di cui all'art. 52 comma 1, lettera e) del presente regolamento. I sistemi di trattamento individuali preesistenti (vasche Imhoff, fosse biologiche...) devono essere dismessi e/o bypassati.
4. Per insediamenti esistenti l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, mediante scarico a gravità o in pressione è previsto per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti nei seguenti casi:
 - a) tratto di rete di fognatura con funzionamento a gravità:
 - in aree servita da pubblica fognatura dove il punto di scarico si trovi a una distanza uguale/minore di 15 ml dalla rete di pubblica fognatura, misurata lungo il piano del terreno/stradale, con oneri a carico del titolare dello scarico.
 - ove la distanza del punto di scarico dalla rete di pubblica fognatura sia superiore ai 15 ml e inferiore a 300 ml l'allaccio è subordinato all'estensione della rete di pubblica fognatura, con oneri a carico del gestore idrico, che avverrà secondo la seguente casistica:
 - o sempre per distanza fino a ulteriori 35 ml (fino al totale di 50 ml)
 - o la distanza può aumentare in funzione del numero di A.E. da servire, in ragione di 12 ml in più ogni Abitante Equivalente, oltre a 3 A.E.
 - b) tratto di rete di fognatura con funzionamento in pressione: in aree servita da pubblica fognatura dove il punto di scarico si trovi a una distanza uguale/minore di 15 ml dalla rete di pubblica fognatura, misurata lungo il piano del terreno/stradale, tramite stazione di sollevamento privata, con oneri a carico del titolare dello scarico. Nel caso di scarico in pressione l'obbligo di allaccio avverrà a condizione che il

dislivello massimo sia di metri 10 tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata.

- ove la distanza del punto di scarico dalla rete di pubblica fognatura sia superiore ai 15 ml l'allaccio è subordinato all'estensione della rete di pubblica fognatura, con oneri a carico del gestore idrico, che avverrà secondo la seguente casistica:
 - o realizzazione di una stazione di sollevamento pubblica in ragione di almeno 50 A.E. da servire corrispondenti ad almeno 2 utenze.
- 5. In caso di insediamenti non allacciati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'Ufficio d'ambito attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).
- 6. L'ufficio d'ambito si riserva, al fine di incentivare i corretti allacciamenti alla rete fognaria all'interno dell'agglomerato, di valutare l'adozione di provvedimenti volti all'erogazione di contributi a favore dell'utenza finalizzati alla tutela dell'ambiente.

ART 34 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura

1. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di pubbliche fognature, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
2. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatti salvi eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'Ufficio d'ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 35 Modalità di allacciamento

1. Gli immobili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura singolarmente.
2. Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili e gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche devono anche essere campionabili mediante apposito pozzetto di campionamento realizzato secondo il modello indicato dalle specifiche tecniche identificate dal Gestore, secondo quanto meglio precisato a precedente ART. 23.
3. L'allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche.
4. Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle Reti di Fognatura Nera o Mista.
5. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento.

6. La condotta di allacciamento della Rete di Fognatura Privata, dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura, deve:
 - a) essere rettilinea;
 - b) avere una pendenza tale da assicurare lo scarico delle acque reflue a gravità;
 - c) raggiungere la cameretta di ispezione esistente più vicina;
 - d) l'innesto del condotto di allacciamento nella cameretta deve avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.
7. L'allacciamento diretto al condotto della Pubblica Fognatura può essere concesso dal Gestore per ragioni tecniche; in tal caso l'allacciamento deve avvenire sulla sommità della condotta. In caso di impossibilità, l'allacciamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche disposte dal Gestore con il Permesso di Allacciamento.

ART 36 Richiesta di Permesso di Allacciamento e Preventivo Lavori

1. La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento coincide con la richiesta di preventivazione.
2. Il soggetto competente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento è il proprietario o l'amministrazione dello stabile.
3. È possibile presentare una richiesta di permesso di allaccio unitaria per pratiche relative a diverse unità abitative appartenenti al medesimo immobile o a immobili confinanti, se la richiesta viene fatta contemporaneamente dalle unità abitative ivi presenti, con un unico progetto di allacciamento ed un unico allaccio terminale alla pubblica fognatura, dando luogo dunque di fatto ad un'unica istruttoria e verifica di corretta esecuzione dell'allaccio (vedasi artt. da 37 a 40).
4. La richiesta del Permesso di Allacciamento alla Pubblica Fognatura deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it).
5. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
6. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, salvo i casi di autocertificazione ammessi dal Gestore e specificati nella modulistica validata dall'ufficio d'ambito.
7. Nel caso di interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui all'art. 3 del R.R. 7/2017, il permesso di allaccio è rilasciato secondo le procedure previste dall'art. 6, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del medesimo regolamento.
8. La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento e Preventivo Lavori ha la seguente istruttoria:

- a) Il Gestore nomina il Responsabile del Procedimento e comunica il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda;
 - b) entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore rilascia il permesso di allacciamento
9. Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.

ART 37 Diniego del Permesso di Allacciamento

- 1. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di allacciamento il Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di allacciamento.
- 2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 3. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione al richiedente nella motivazione del provvedimento di diniego del permesso di allacciamento.

ART 38 Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento

- 1. Il Gestore provvede al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il tempo è elevato a 20 giorni in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.
- 2. Il preventivo per gli allacciamenti alla rete fognaria deve contenere le seguenti informazioni elencate ai commi 20.1 e 7.2 del TICS.
- 3. Il preventivo ha validità 150 giorni, trascorsi i quali dovrà esserne chiesto l'aggiornamento.

ART 39 Realizzazione delle opere di Allacciamento

- 1. Le opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura dal Punto di Scarico sono di competenza e responsabilità del Gestore.
- 2. L'esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:
 - a) all'accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell'allacciamento dal Punto di Scarico Fognatura alla Pubblica Fognatura;
 - b) al versamento al Gestore delle spese di allacciamento.
- 3. Il Gestore, in seguito a quanto previsto al precedente comma 2, provvede:

- a) alla verifica della conformità delle opere realizzate dal richiedente (in proprietà privata fino al punto di scarico), con quanto previsto dal Permesso di Allacciamento;
 - b) a richiedere agli Enti competenti (Comune, Provincia, etc..) gli atti autorizzativi necessari (permesso di taglio strada, autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, etc.) Il Gestore comunica all'Utente finale l'avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro 5 giorni lavorativi successivi a tale richiesta;
 - c) ad eseguire i lavori entro i giorni fissati dalla Carta dei Servizi. Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi sia necessario l'ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell'autorizzazione da parte del Gestore e l'ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.
4. Al termine dei lavori, entro i successivi 45 giorni, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento, il Certificato di Corretta Esecuzione.
5. È facoltà del Gestore delegare al Titolare dell'allacciamento l'esecuzione delle opere, secondo le specifiche tecniche ed i tempi indicati dal gestore. In tal caso il preventivo indicherà, invece del corrispettivo richiesto per l'esecuzione del lavoro richiesto, unicamente le spese di collaudo. Nel caso di allacciamento effettuato dal privato, previa consegna di documentazione fotografica a scavi aperti dell'allaccio/degli allacci effettuato/i, come meglio precisato nel modulo di richiesta del permesso, entro 45 giorni successivi al termine dei lavori, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento il Certificato di Corretta Esecuzione.

ART 40 Verifica delle opere di Allacciamento

1. Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti necessari per verificare che le opere di allacciamento siano corrispondenti alla planimetria allegata al Permesso di Allacciamento rilasciato.

ART 41 Validità del Permesso di Allacciamento

1. Il Permesso di Allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:
- a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
 - b) modifiche alla Rete di Fognatura Privata;
 - c) modifiche alla Rete di Pubblica Fognatura;
 - d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all'allacciamento realizzato.

ART 42 Cambio Titolarità del Permesso di Allacciamento

1. Il cambiamento nella titolarità del Permesso di Allacciamento deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)

ART 43 Modifiche alla Rete di Fognatura Privata

1. Le modifiche alla rete di fognatura privata, ovvero qualunque attività che determini un aumento di carico fognario (Abitanti equivalenti) o una modifica della rete, devono essere approvate dal Gestore.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento, prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)
3. Nel caso in cui l'utenza sia regolarmente allacciata ma il permesso di allacciamento non sia reperibile, dovrà essere depositata apposita certificazione **(creare modello da scaricare)** a cura di un tecnico abilitato che attesti il rispetto del presente regolamento e delle normative vigenti, comprensivo di planimetrie aggiornate della rete di fognatura privata.

ART 44 Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura e conseguenti adeguamenti reti private

1. In caso di interventi per l'adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle reti di Pubblica Fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al Punto di Scarico senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.
2. In caso di separazione della fognatura pubblica, il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l'obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Gestore e provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)
3. Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora le reti di fognatura interne alla proprietà siano già separate, il titolare dell'allaccio presenta copia del permesso di allaccio di cui è già in possesso o un'autocertificazione che attesti la separazione. La copia del precedente permesso di allaccio o l'autocertificazione valgono come regolarizzazione del permesso di allacciamento. Il Gestore si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'utente.
5. Nel caso in cui l'utente è correttamente collegato alla fognatura nera, ma il permesso di allacciamento risulta non recuperabile, la proprietà/l'amministratore autocertifica la correttezza degli allacciamenti e della separazione interna delle reti

(nera e bianca) rispetto al presente regolamento e alle normative vigenti, compilando apposito modello presente sul sito www.larioreti.it.

ART 45 Disattivazione degli Allacciamenti esistenti

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico convogliante acque reflue industriali, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente, il Titolare dell'Allacciamento deve inoltrare domanda al Gestore mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.larioreti.it)

1. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, a sigillare l'immissione nella Pubblica Fognatura.
2. La riattivazione di un allacciamento comporta la presentazione di una nuova domanda di allacciamento ai sensi dell'ART 36.

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 46 Scarichi ammessi

1. Nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:
 - a) acque reflue domestiche (art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. e RR 6/2019);
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 6/2019);
 - c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale;
 - d) acque di prima pioggia e di lavaggio (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale;
 - e) acque di raffreddamento diretto, che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. e dell'art. 22, comma 6, del RR 6/2019, per le tipologie di scarico previste dal punto 1 dell'allegato B, ed in particolare per le acque reflue da considerarsi domestiche di cui alle lettere a), b), c) e d), , il gestore ha la facoltà di proporre all'Ufficio d'ambito la realizzazione di sistemi volti a salvaguardare le reti di fognatura pubblica e gli impianti di depurazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo degrassatori, desoleatori sedimentatori e filtri in genere.
3. L'Ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico.
4. I valori limite stabiliti al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
5. I limiti per lo scarico in Pubblica Fognatura, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Ufficio d'ambito.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART 47 Tipologie di richieste concernenti l'Autorizzazione allo Scarico

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:

- a) nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b) insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - c) incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relativi a:
- a) modificazioni nella titolarità dell'impresa autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b) insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
 - c) riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
4. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
5. Le nuove autorizzazioni e le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere dell'Ufficio d'ambito e del Gestore. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, sarà cura del gestore acquisire il parere del gestore delle infrastrutture riceventi.
6. Le richieste di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'ambito devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) nel caso di cui al comma 3, lettera a) (voltura dell'autorizzazione), comunicazione della variazione intervenuta;
 - b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), comunicazione dei mutamenti intervenuti;
 - c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.
7. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente

all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

ART 48 Procedura per l'Assimilazione di acque reflue alle domestiche

1. La comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche effettuata ai sensi ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. a) del R.R. 6/19 si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'ambito, non riscontri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Ufficio d'ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine;
2. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett b) del R.R. 6/19, l'Ufficio d'ambito si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, sentito il Gestore, rilasciando la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. L'Ufficio d'ambito può richiedere un'analisi di verifica al Gestore.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Gestore è tenuto a far pervenire all'Ufficio d'ambito eventuali dissensi o condizioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione/richiesta pervenuta dall'Ufficio d'Ambito.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 51 lettera e) del presente regolamento, lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'ambito. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione e delle reti di fognatura nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
5. Nel caso non sussistano i presupposti per l'assimilazione, l'Ufficio d'ambito, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della comunicazione/richiesta di assimilazione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, inviato al richiedente e in copia al Gestore.
6. Il Gestore comunica alla Provincia competente l'avvenuto allaccio alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate aventi precedente recapito in acque superficiali o su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai fini della presa d'atto, da parte dell'Ente competente, della cessazione dello scarico e dell'effettuazione delle conseguenti verifiche relative alla dismissione e alla rimozione dei manufatti di scarico.

ART 49 Procedura per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, a seconda del soggetto richiedente e della tipologia di attività, è costituita da un provvedimento rilasciato direttamente dall'Ufficio d'Ambito, oppure da un provvedimento rilasciato dall'Autorità competente: A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale), A.U.A.

(autorizzazione unica ambientale), autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.Lgs 152/06 e smii., approvazione di un progetto di bonifica...., che recepisce l'eventuale parere dell'Ufficio d'Ambito. In tutti i casi l'Ufficio d'ambito, verificata la completezza della documentazione e richieste le eventuali integrazioni, acquisisce il parere preventivo del Gestore, da rilasciarsi nel termine massimo di 55 giorni dalla richiesta.

ART 50 Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia deve essere redatto secondo lo schema allegato al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art.108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.
3. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
4. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Ufficio d'ambito, in sede di rilascio del parere per l'autorizzazione, fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di rilascio del parere

per l'autorizzazione l'Ufficio d'ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'Ufficio d'ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'ART 46 comma 6 del presente Regolamento, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. L'Ufficio d'ambito, in sede di parere per l'autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

ART 51 Immissioni vietate

1. Non è ammessa l'immissione nella Pubblica Fognatura di:
 - a) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali;
 - b) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori;
 - c) acque meteoriche non contaminate. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque meteoriche;
 - d) acque di raffreddamento indiretto (con esclusione di quelle provenienti da torre evaporative). Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque di raffreddamento indiretto.
 - e) scarichi di pompe di calore (ad eccezione di quanto previsto all'art. 63 comma 2 lettera a), di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'Ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema. Il presente comma si applica ai nuovi scarichi ai sensi del RR 6/2019 e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al presente comma anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato

completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.

ART 52 Sversamenti accidentali

1. Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l'autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel Regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:
 - a) adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto;
 - b) dare immediata comunicazione al Gestore, all'ARPA, all'Ufficio d'ambito e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

ART 53 Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura

1. L'Utente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:
 - a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
 - b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
 - c) a trasmettere al Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
 - d) a consentire al Gestore la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
 - e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
 - f) a comunicare al Gestore, prima dell'inizio dell'attività di prelievo:
 - il tipo di misuratore installato;
 - la marca;
 - la matricola;
 - il numero di cifre;
 - il diametro della tubazione di presa;
 - g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
 - h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail al Gestore, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.
2. Su indicazione del Gestore, l'Ufficio d'ambito, in sede di rilascio del parere per l'Autorizzazione, può disporre l'installazione di un sistema per la misurazione della portata scaricata in Pubblica Fognatura.
3. Nel caso di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche

individuare dal Gestore o su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante.

4. Il Titolare dello Scarico è in ogni caso tenuto a compilare e trasmettere al Gestore annualmente, entro il 28 febbraio, la "denuncia degli elementi" secondo il modello predisposto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ART 54 Vasche volano e regimazione degli scarichi

1. L'Ufficio d'ambito, su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l'adozione di vasche volano.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. La vasca volano dovrà avere le caratteristiche previste dalle specifiche tecniche indicate dal Gestore.

ART 55 Oneri di istruttoria

1. Come riportato dall'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le spese per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del decreto sono a carico del richiedente. Gli oneri sono composti da due parti, una fissa (oneri di procedibilità), da corrispondere all'Ufficio d'ambito, ed una variabile (oneri per l'istruttoria tecnica), da corrispondere al Gestore. Gli oneri fissi sono da versare, secondo le indicazioni rinvenibili sul sito web dell'Ufficio d'ambito, al momento della presentazione dell'istanza allegando la copia dell'avvenuto versamento. Il richiedente è tenuto inoltre a versare le spese sostenute dal Gestore sulla base dei relativi tariffari.
2. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi del comma precedente e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione.
3. Alle disposizioni del presente articolo è soggetta la comunicazione/l'istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 6/2019.

ART 56 Attivazione degli scarichi

1. Lo scarico può essere attivato solo successivamente:

- a) alla realizzazione delle opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura ed al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Gestore;
- b) al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura da parte del soggetto competente;
- c) al rilascio della Dichiarazione di assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.

CAPO II CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART 57 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere ispezionabili ed accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Ufficio d'ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto Decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. I controlli sugli scarichi industriali autorizzati sono suddivisi in:
 - controlli ambientali attribuiti dalla legge alle autorità competenti preposte al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con caratteristiche di accertamento finalizzato all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nel caso di comportamenti illeciti in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - controlli del gestore, di natura tecnica e non amministrativa, aventi come obiettivi essenziali di verificare gli scarichi ai fini tariffari, di cui al successivo art. 61 c. 1 lett b) (ai sensi della Delibera ARERA n. 665/2017) e di evitare danni e disfunzioni alle reti fognarie e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
4. È possibile che l'Ufficio d'Ambito, avvalendosi dello strumento giuridico della Convenzione di gestione, attribuisca espressamente e formalmente al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi nella rete fognaria indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati. In tali casi, anche questi controlli possono essere finalizzati alla determinazione tariffaria.

ART 58 Programma di controllo dell'Ufficio d'Ambito

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1, del D.Lgs.152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito definisce, in collaborazione con ARPA (paragrafo 4.3 allegato

G al R.R. 6/19), un programma di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento.

2. Il Programma dei controlli, redatto sulla base delle indicazioni e criteri dell'allegato G del R. R. 6/19, comprende:
 - controlli ordinari per la verifica del rispetto della normativa in materia di scarichi nella rete fognaria
 - controlli di verifica conseguenti a emergenza o superamenti dei limiti dei valori di emissione
 - controlli su segnalazioni, richieste di altre autorità/soggetti.
3. L'Ufficio d'ambito è responsabile dell'attuazione del programma.
4. L'Ufficio d'ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, l'Ufficio d'ambito individua le persone incaricate di tali attività.
5. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 del R.R. 6/19 l'Ufficio d'Ambito prevede l'effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza ed il permanere delle condizioni di assimilabilità alle acque reflue domestiche degli scarichi.
6. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dal Titolo VII capo I del presente regolamento, l'Ufficio d'ambito può adottare/proporre provvedimenti di diffida, sospensione, revoca. Il Titolare dello Scarico, avvisato dall'Ufficio d'Ambito stesso, entro i termini stabiliti, deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'Autorizzazione. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro 24 ore, deve darne comunicazione al Gestore e l'Ufficio d'ambito.
7. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione allo scarico.

ART 59 Controlli del Gestore

1. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., tenuto conto del programma di cui al precedente ART 58 , organizza un adeguato controllo degli scarichi, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, al fine di:
 - a) verificare il permanere delle condizioni che hanno generato l'Autorizzazione
allo 31
 - b) Scarico in Pubblica Fognatura e delle condizioni che hanno generato il rilascio della Dichiarazione di Assimilabilità.
 - c) verificare gli scarichi ai fini tariffari
 - d) evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

2. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione per i parametri cosiddetti principali (COD, SST, Ntot, Ptot), o eventuali altri parametri specifici individuati dall'Ufficio d'ambito ai sensi della Delibera dell'ARERA n. 665 del 2017 (TICSI), il Gestore ne dà comunicazione all'Ufficio d'Ambito e al Titolare dello scarico e si impegna a procedere ad una seconda determinazione analitica (controllo straordinario del Gestore - ricontrollo).
3. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione per parametri diversi da quelli del comma precedente, è l'Ufficio d'ambito, avvisato dal Gestore, che procede di norma ad effettuare un ulteriore controllo di natura amministrativa finalizzato ad accertare l'effettivo rientro nei limiti stabiliti dall'Autorizzazione (controllo straordinario dell'Ufficio d'Ambito - ricontrollo).
4. I costi delle analisi di ricontrollo (sia del Gestore sia dell'Ufficio d'Ambito) sono a carico del Titolare dello Scarico.
5. In ogni caso di superamento, fatti salvi eventuali provvedimenti di diffida, sospensione revoca, il Titolare dello Scarico, entro i termini stabiliti dal Gestore o dall'Ufficio d'ambito, deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'Autorizzazione. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro 24 ore, deve darne comunicazione al Gestore e all'Ufficio d'ambito.

ART 60 Obblighi del Titolare dello scarico

1. Il Titolare dello Scarico ha l'obbligo di:
 - a) consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
 - b) rendere in qualsiasi momento accessibili le Camerette di Ispezione ed il Pozzetto di Campionamento;
 - c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
2. In caso di assenza, il Titolare dello Scarico è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.
3. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione.

ART 61 Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del Titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ufficio d'ambito e del Gestore per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

CAPO III ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART 62 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni. (lett a punto 1 allegato B RR 6/19).
2. In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, sono considerate acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 71, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/06, le seguenti acque reflue:
 - a) provenienti da pompe di calore;
 - b) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
 - c) costituite da condense degli impianti di condizionamento.

ART 63 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 33 del presente Regolamento.

ART 64 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura non necessitano di autorizzazione e sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. 6/2019.

CAPO IV ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART 65 Classificazione

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadro di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue indicate al punto 1 dell'allegato B (Acque reflue assimilate alle domestiche) del medesimo regolamento. La valutazione di assimilazione, ai sensi dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019, lettera a) e dell'Allegato B del medesimo regolamento, viene effettuata senza necessità di eseguire accertamenti analitici, per le seguenti acque reflue:

- provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
- provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;
- provenienti dalle seguenti categorie di attività:
 - Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili;
 - Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
 - Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 - Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
 - Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici;
 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
 - Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno;

- Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc;
 - Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello;
 - Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi;
 - Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia;
 - Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta;
 - Laboratori odontotecnici e a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del d.lgs.152/06 parte quarta;
 - Concentrati dovuti ai processi di osmosi inversa volti alla demineralizzazione delle acque prelevate da rete di acquedotto e finalizzati a usi interni tecnologici e/o alimentari, fino ad un volume massimo di 10 mc/giorno;
 - produzione di vapore ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc;
 - acque di condensa derivanti delle caldaie ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc;
 - acque reflue provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso (impianti senza uso di additivi), ivi compresi gli impianti di teleriscaldamento, (comprensivi di spurghi e dreni) con volume non superiore a 20 m³ /giorno;
 - reflui derivanti da operazioni di verifica di tenuta idraulica di macchinari prodotti nello stabilimento con un volume di acque scaricate non superiore a 20 m³ /giorno (prove effettuate senza uso di additivi).
3. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art.4, comma 1, del R.R. 6/2019 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del medesimo regolamento, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa tabella 2.
4. In attuazione dell'art.4 comma 2 del RR 6/2019, nel quale viene prevista la possibilità di individuare attività o tipologie di reflui assimilati ulteriori a quelle riportate in tabella 1 dell'allegato B del medesimo regolamento, sono individuate le seguenti attività e le seguenti tipologie di reflui:
- Gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione a allo sviluppo dei pozzi;

ART 66 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 33 del presente Regolamento.

ART 67 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 4, e dell'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in Pubblica Fognatura sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. n.6/2019.

ART 68 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta di assimilazione, in merito a cui si richiama quanto stabilito all'ART 48

ART 69 Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche

2. Il soggetto competente alla presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche è il Titolare/Legale Rappresentante dell'attività.
3. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito di Lecco.
4. La comunicazione/richiesta di assimilazione deve essere trasmessa in formato digitale all'Ufficio d'ambito, al Gestore del Servizio Idrico e allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
5. La comunicazione/richiesta e tutti gli allegati dovranno essere firmati dal Titolare.
6. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

ART 70 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito all'ART 48 .

ART 71 Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione

1. L'Ufficio d'ambito, previo accertamento dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria richieste, rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di assimilazione e invia l'atto al richiedente al SUAP del Comune di riferimento e al Gestore.

ART 72 Validità della Comunicazione/Dichiarazione di Assimilazione

1. Lo scarico di acque reflue assimilate in Pubblica Fognatura è ammesso sino a quando permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.
2. Qualora, nell'ambito degli accertamenti intesi a verificare il permanere delle condizioni di assimilabilità, si riscontri il superamento dei valori limite di cui al R.R. n.6/2019, la Dichiarazione di Assimilazione rilasciata dall'Ufficio d'ambito perde efficacia.
3. Nei casi di perdita dei requisiti di cui al comma 1 e nei casi di cui al comma 2, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, il Titolare dello Scarico deve immediatamente presentare istanza di Autorizzazione.
4. In caso di cessazione dello scarico, il Titolare deve darne comunicazione scritta all'Ufficio d'ambito, al Gestore e al SUAP del Comune di riferimento mediante la modulistica reperibile sul proprio sito internet.

CAPO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART 73 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue industriali tutte le acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ART 74 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali nelle Pubbliche Fognature devono essere autorizzati prima della loro attivazione.

ART 75 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. L'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita richiesta, in merito alla quale si richiama quanto stabilito all'ART. 49.

ART 76 Richiesta di Autorizzazione

1. L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
2. La domanda di Autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.

3. La domanda deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
5. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
6. Ove uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello Scarico finale, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello Scarico finale o al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
7. Nel caso in cui l'insediamento comprenda unità immobiliari dalle quali derivano acque reflue assimilate, dovrà essere presentata comunicazione/richiesta di assimilazione di cui all'ART 69
8. L'Autorizzazione è unica per le Acque Reflue Industriali e per le Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, pertanto:
 - a) qualora, contestualmente agli scarichi delle acque reflue industriali, devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, la domanda è riferita alla situazione complessiva degli scarichi;
 - b) per gli edifici o le installazioni già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico delle relative Acque Reflue Industriali, l'attivazione di scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio comporta il rilascio di una nuova Autorizzazione.

ART 77 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito agli ART. 49 e 50.

ART 78 Rilascio del provvedimento/parere dell'Ufficio d'ambito

1. L'Ufficio d'ambito rilascia l'atto di competenza, nel quale stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque reflue industriali scaricate in Pubblica Fognatura; 37
 - b) i valori limite di emissione dello scarico e i punti di campionamento in corrispondenza dei quali verificarli;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che ne consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART 79 Validità dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il Titolare deve darne comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza. L'Ufficio d'ambito, previa verifica del Gestore, prende atto della cessazione e ne dà comunicazione al Gestore.

ART 80 Revoca dell'Autorizzazione

1. Il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5., comporterà l'immediata revoca dell'Autorizzazione qualora sia accertata l'impossibilità del rispetto dei predetti limiti.

ART 81 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall' ART 47 del Regolamento.

ART 82 Impianti di pretrattamento

1. In presenza di reflui industriali non compatibili con i limiti ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti pretrattamenti e processi depurativi particolari prima della loro confluenza nello scarico generale al fine di rispettare i limiti qualitativi per lo scarico.
2. L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore, al Gestore.
4. In relazione a specifiche situazioni, il Gestore può prescrivere l'adozione di particolari cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

ART 83 Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento

1. L'Ufficio d'ambito, sentito il Gestore, nel rilasciare il proprio parere per lo scarico delle acque reflue industriali può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con il parere è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limite di emissione da rispettare, nel periodo indicato, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di Autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.

CAPO VI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

ART 84 Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate tutte le definizioni riportate all'art.2 del R.R. n.4/2006, ed in particolare:
 - a) "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - b) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
 - c) "acque di seconda pioggia ": la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - d) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche del R.R. n.4/2006;
 - e) "acque di lavaggio": le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate,
2. utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non
 - a) meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
 - Le acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alle disposizioni del presente Regolamento sono quelle che provengono da:

- superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - industria petrolifera;
 - industrie chimiche;
 - trattamento e rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie;
 - b) superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - d) superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs n.152/2006 s.m.i.
3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.R. n.4/2006 e della D.G.R della Regione Lombardia n.8/2772 del 21 giugno 2006, le acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni dell'ART 85 sono quelle che provengono dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici elencate al precedente comma 2 lettere a) e b) qualora ne sia accertato l'inquinamento.

ART 85 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Ai sensi dell'art.7 del R.R. n.4/2006, le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate prioritariamente nella rete di Pubblica Fognatura di tipo mista o nera, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione.
2. In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Agenzia per la Tutela della Salute o dell'ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore delle acque di Prima e di Seconda Pioggia.

ART 86 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi nelle Pubbliche Fognature di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere autorizzati prima della loro attivazione.

ART 87 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. L'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita richiesta, in merito alla quale si richiama quanto stabilito all'ART. 49.

ART 88 Richiesta di Autorizzazione

1. L'Autorizzazione è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi
2. dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
3. La domanda di Autorizzazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
4. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico
5. abilitato all'esercizio della libera professione.
6. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
7. Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, debbano essere autorizzati anche scarichi di acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

ART 89 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito agli ART. 49 e 50.

ART 90 Rilascio del parere dell'Ufficio d'ambito

1. L'Ufficio d'ambito rilascia un parere all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione, nel quale stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque di prima pioggia e di lavaggio scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico e i punti di campionamento in corrispondenza dei quali verificarli;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, sia conforme alle disposizioni

della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART 91 Validità dell'Autorizzazione allo scarico

1. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
2. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza. L'Ufficio d'ambito, previa verifica del Gestore, provvede alla presa d'atto della cessazione e ne dà comunicazione al Gestore.

ART 92 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 81.

ART 93 Impianti di pretrattamento

1. In merito agli impianti di pretrattamento si richiama quanto stabilito dall'ART 82 .
2. In conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale tiene conto del caso in cui l'Autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.

ART 94 Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne

1. Le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere obbligatoriamente separate ed accumulate in apposita vasca volano ad esclusione automatica, per essere successivamente scaricate ad evento meteorologico esaurito.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici, fermo restando i valori limite di accettabilità adottati dall'Ufficio d'ambito.

ART 95 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento

1. Tutte le superfici scolanti che danno luogo ad acque di Prima Pioggia e di Lavaggio contaminate devono essere impermeabili.
2. In tutti gli edifici ed insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
3. In particolare, sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART 96 Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del R.R. n.4/2006, i soggetti responsabili delle attività di cui all'ART 84 , possono chiedere di non essere assoggettati alle disposizioni che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio.

ART 97 Campionamenti e accertamenti

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche dello scarico.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

ART 98 Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto

1. Ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - a) in caso di acque reflue domestiche e assimilate domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita;
 - b) per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate sulla base del principio "chi inquina paga" ed in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), allegato alla deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017. Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale il volume dell'acqua scaricata è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto – per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate, lo stesso è determinato con le modalità seguenti:
 - idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L'installazione del misuratore allo scarico avviene:
 - o su richiesta del gestore, previo accordo con l'Ente di governo dell'ATO, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
 - o su richiesta dell'utente industriale.
 - negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'Ente di governo dell'ATO o altro soggetto competente e secondo le modalità dal medesimo stabilite.
 - Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono coperti dall'utente industriale.

ART 99 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome

1. Ai fini del calcolo della tariffa, in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate sono considerate pari al volume:
 - a) prelevato dalla fonte autonoma;
 - b) quantificato ai sensi del precedente art.98.

ART 100 Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto

1. Qualora si verifichi una perdita nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile a valle del misuratore, l'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione.
2. La quantificazione del consumo anomalo è normata dall'art. 55 del *regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile*.
3. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore tramite apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore e presso gli Sportelli del Gestore allegando:
 - a) documentazione fotografica;
 - b) fattura dell'intervento di riparazione.
4. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.

ART 101 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica

5. Al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.
6. L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.

ART 102 Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale

1. Il superamento dei limiti autorizzati per gli inquinanti principali, ai sensi del TICS, e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici previsti dall'Ente di governo dell'ambito con la delibera di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, a seguito della procedura di cui al comma 22.3 del TICS, comporta l'applicazione delle penali previste dalla delibera di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.
2. Le concentrazioni degli inquinanti principali COD, SST, N, P, e degli eventuali ulteriori inquinanti specifici che rientrano nel calcolo della formula di cui alla delibera ARERA 655/2017 e smi, sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti:
 - a) dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all'anno
 - b) da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all'anno.
3. Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:

- a) al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
 - b) al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato
4. Ai sensi dell'art. 28.3 della delibera ARERA 665/2017 e smi, Il gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati e alla presenza di sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
5. Il numero minimo di determinazioni analitiche può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale, secondo modalità definite dall'Ente di governo dell'ambito e prescritte alle imprese nelle autorizzazioni allo scarico. Si precisa che gli autocontrolli verranno comunque utilizzati solo ad integrazione delle determinazioni analitiche eventualmente effettuate dal gestore.
6. Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I Riferimenti normativi e tipologie di illecito

ART 103 Aspetti generali e norme di riferimento

La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue e di acque di prima pioggia nella rete fognaria è contenuta negli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 104 Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali e di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) violazioni dei valori limite di emissione;
 - b) violazioni del regime autorizzatorio.
1. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma rientra la fattispecie dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui è punita, salvo che il fatto costituisca reato, l'effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione richiamati agli articoli 107 e 108 del Decreto stesso.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b), del primo comma, rientrano le fattispecie di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 105 Illeciti penali. Rinvio

1. La disciplina degli illeciti penali per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria è contenuta all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Capo II Il procedimento sanzionatorio amministrativo

ART 106 Accertamento dell'illecito amministrativo

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dall'Ufficio d'ambito e dall'ARPA, ferma restando la competenza degli altri organi abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento dei suddetti illeciti.
2. Qualora possibile, la violazione è contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro 90 (novanta) giorni dall'accertamento.

3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della Legge 890/1982 e s.m.i..

ART 107 Fase istruttoria

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione degli scritti e/o delle richieste da parte dell'interessato) gli interessati possono far pervenire all'Ufficio d'ambito scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dalla medesima.
2. L'Ufficio d'ambito esamina gli scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

ART 108 Provvedimento finale

1. Qualora ritenga fondato l'accertamento, l'Ufficio d'ambito determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, al responsabile della violazione e alle persone obbligate solidamente.
2. Nell'ordinanza di ingiunzione sono indicate:
 - a) le modalità di pagamento;
 - b) l'avvertenza che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;
 - c) il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
3. L'ordinanza di ingiunzione può essere notificata dall'Ufficio d'ambito all'interessato secondo le modalità di cui alla Legge 890/1982 e s.m.i..
4. Il pagamento deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di detto provvedimento. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Ufficio d'ambito procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è esperibile il giudizio di opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981 e s.m.i.. L'opposizione non sospende, di regola, l'esecuzione del provvedimento.
6. Qualora ritenga non fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, l'Ufficio d'ambito emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati e trasmettendone copia integrale all'organo verbalizzante.

Capo III Le sanzioni amministrative

ART 109 Le sanzioni amministrative

1. Con riferimento al Titolo V, Capo I, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano le seguenti

sanzioni:

- a) ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di superamento dei valori limiti di emissione stabiliti dall'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 (tremila) a euro 30.000 (trentamila);
 - b) ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da Impianti Pubblici di depurazione, in assenza di Autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da euro 6.000 (seimila) a euro 60.000 (sessantamila); in caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da euro 600 (seicento) a euro 3.000 (tremila);
 - c) ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) a euro 15.000 (quindicimila).
2. Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e richiamate nel presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i..

ART 110 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'Ufficio d'ambito procede alla determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione od omissione);
 - b) dell'opera svolta dall'agente per attenuare o per eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - c) dell'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a carico del trasgressore.
2. Nel caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti nell'autorizzazione, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge, tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi cui lo stesso è destinato.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, non comportanti il mancato rispetto dei limiti allo scarico, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio derivante dalla violazione stessa.
4. Nei casi in cui non vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni lievi e di non grave entità), si applica una sanzione:

- a) da 1 a 1,5 volte il minimo edittale per violazioni di entità particolarmente lieve;
 - b) da 1,5 a 2 volte il minimo edittale per violazioni di non grave entità.
5. Nei casi in cui vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni di grave entità e gravissime), si applica una sanzione:
- a) pari a 3 volte il minimo edittale per le violazioni di grave entità;
 - b) aumentata fino al massimo in casi di particolare gravità.

ART 111 Circostanze aggravanti e attenuanti

1. La sanzione amministrativa può essere fissata nella misura maggiore prevista sulla base dei criteri dell'articolo precedente, qualora siano state commesse dal trasgressore nel triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
2. Qualora il trasgressore abbia adottato con tempestività misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e a ripristinare lo stato precedente, la sanzione amministrativa è ridotta del 20%.
3. La sanzione è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno.

ART 112 Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi

1. Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione dovute a causa di forza maggiore.
2. Il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, qualora non siano stati adottati gli idonei accorgimenti tecnici di cui all'ART 23 comma 7, m) ovvero qualora gli stessi non risultino perfettamente funzionanti.

ART 113 Responsabilità e risarcimento per danni

1. Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
2. In particolare, i Titolari degli Allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata.

ART 114 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione.
2. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.